

Riferimenti sentenza della Cassazione PenaleAnno Numero Sezione **Soggetto Imputato**

- Datore_Lavoro_Pubblico Datore_lavoro_Privato CSP/CSE Dirigente Responsabile_Lavori
 Committente Preposto RSPP Lavoratore
 Altro

Esito

- Assoluzione
 Condanna Pena detentiva Pena detentiva+pecuniaria Pena pecuniaria Pena non specificata
 Concorso di colpa del soggetto leso Risarcimento alla costruita parte civile
Altri elementi

Quantum

- 1* Grado
 2* Grado
 precedente cassazione
 Precedente appello

Classificazione evento

- Infortunio Malattia Non riguarda un infortunio
 Lesioni Morte

Soggetto leso

- Operaio Artigiano Impiegato Imprenditore Ulteriori soggetti lesi
 Altro Salute Sicurezza

Fattispecie**Tipologia del luogo di avvenimento**

- Privato Pubblico Cantiere Ufficio
 Fabbrica Altro

Principio di dirittoNumero scheda Sentenza

Pagina 1 di 2

Il legale rappresentante della ditta committente è stato legittimamente ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 90 comma 9 lett. a) del d. lgs n. 81 del 2008, norma che sanziona l'omessa verifica da parte del committente o del responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori, della idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare. Verifica che nel caso di specie è mancata, non avendo l'imputato, nella sua veste di amministratore della società committente, accertato che l'impresa affidataria dei lavori non presentava la necessaria idoneità tecnico-professionale, non essendo in possesso del Durc, a causa del mancato pagamento dei contributi previdenziali in favore dei propri dipendenti. In particolare è stato accertato che l'affidataria era una società di intermediazione finanziaria e quindi era priva dei requisiti tecnici necessari per poter operare nel cantiere, e che, non avendo versato i contributi previdenziali, era sprovvista del Durc.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

Rigetto_del_ricorso Ricorso_inammissibile
annullamento senza rinvio con rinvio con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €.3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 8.09.2021.

Note

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ART-ER S. Cons. p.A. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.